



Allegato "A" al Rep.n. 66852/25538

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"LaSpes ETS"

Art. 1 – Costituzione e denominazione

Atto reg. il 26/03/2026

n° 8422 Serie 1T

a ROMA 1

per € 200,00

E' costituita, in ricordo di Francesco de Falco, a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche (di seguito "Codice del terzo settore" o "CTS", una associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "LaSpes Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "LaSpes ETS".

L'associazione dovrà utilizzare nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Il presente Statuto ne regola il funzionamento.

Art. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede in Roma.

L'Associazione ha durata illimitata salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci sulla base di quanto previsto nel presente Statuto.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro diretti o indiretti e la sua attività ha per scopo esclusivo le attività di cui all'art 5 lettere g, h, i, u del d.lgs 117/2017 e precisamente:

1. La ricerca scientifica nel campo dello studio e della cura delle malattie genetiche rare che interessano il sistema immunitario

(immunodeficienze primitive) e le sue eventuali complicanze (malattie neuro degenerative), da svolgersi principalmente attraverso convenzione con l'Unità di "Patogenesi e Terapia delle Immunodeficienze Primitive", SR-TIGET, IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano;

2. L'istruzione e la formazione post-universitaria nel campo dello studio e della cura delle malattie genetiche rare che interessano il sistema immunitario (immunodeficienze primitive) e le sue eventuali complicanze (malattie neuro degenerative), mediante il finanziamento di borse di studio e di contratti di ricerca per giovani meritevoli;

3. La concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte a favore dell'Unità di "Patogenesi e Terapia delle Immunodeficienze Primitive", SR-TIGET, IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e di altri enti senza scopo di lucro che operano nella ricerca scientifica di cui al precedente numero 1). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si potranno finanziare protocolli di ricerca clinica e biologica e acquistare beni strumentali alla ricerca scientifica di cui al precedente numero 1).

Inoltre "LaSpes ETS" farà opera di sensibilizzazione sull'importanza della ricerca nel campo delle immunodeficienze primitive, e per meglio raggiungere le proprie finalità potrà organizzare ed avvalersi di iniziative di crowdfunding.

L'Associazione punta ad un coinvolgimento dei giovani per le varie

attività.

Art. 4 - Strumenti

L'Associazione svolge le attività previste nel presente atto. Il Comitato Direttivo dell'Associazione può individuare, successivamente, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 7 CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5 - Soci

All'Associazione possono aderire persone fisiche, persone giuridiche ed altri enti, pubblici o privati, che condividano in modo espresso gli scopi dell'Associazione formulati con il presente Statuto.

Sono Soci dell'Associazione:

- i Soci Fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione della stessa;
- i Soci Onorari, le persone fisiche che si dedicano in maniera particolare agli scopi dell'Associazione, nominati dal Comitato Direttivo tra le persone che abbiano conseguito particolare prestigio scientifico, ovvero abbiano contribuito significativamente all'Associazione o per attività o per contributo economico;
- i Soci Ordinari, soggetti che, su domanda, verranno ammessi a farne parte.

L'ammissione dei Soci Ordinari è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività generale svolta; viene deliberata dal Comitato Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente e annotata nel libro dei soci dopo che lo stesso avrà versato la quota annuale stabilita dal Comitato Direttivo.

Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea, se non appositamente convocata, si pronuncerà in occasione della successiva convocazione (art. 23, comma 3, del CTS).

Tutti i Soci - Fondatori, Onorari e/o Ordinari - hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto, di esser eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega, di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

I Soci, con esclusione di quelli Onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa annuale deliberata dal Comitato Direttivo.

L'appartenenza all'Associazione si perde per decesso, recesso, esclusione deliberata dal Comitato Direttivo a seguito di una motivata proposta presentata da un membro del Comitato Direttivo; contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere all'Assemblea che si pronuncerà in occasione della successiva

convocazione.

Art. 6 - Patrimonio - bilanci

Le Entrate dell'Associazione sono:

- a) le donazioni, eredità e legati;
- b) i contributi erogati, in qualsiasi forma, da persone fisiche o giuridiche, da enti pubblici o privati, Autorità ed Istituzioni;
- c) le quote associative;
- d) ogni altra entrata derivante dalle attività dell'Associazione.

I residui attivi di gestione sono impiegati per realizzare le finalità statutarie.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente, il Vice Presidente e il Presidente onorario;

- c) il Comitato Direttivo;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci, sia Fondatori, sia Ordinari, sia Onorari.

L'Assemblea deve essere convocata dal Comitato Direttivo tramite il Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e delle linee di indirizzo annuali, e comunque ogniqualvolta se il Comitato Direttivo ne ravvisi la necessità.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci ovvero dell'Organo di Controllo se nominato; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. Decorso inutilmente il predetto termine di 15 (quindici) giorni, l'Assemblea viene convocata dall'Organo di Controllo se nominato.

Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate mediante avviso spedito con lettera inviata per posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve

contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

In assenza di convocazione l'Assemblea si ritiene validamente costituita quando siano presenti tutti i Soci aventi diritto di voto e tutti i componenti del Comitato Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato, siano presenti o, se assenti, siano stati informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti in discussione.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio e, se predisposto ai sensi del CTS, il bilancio sociale, nonché sulle linee di indirizzo annuali;
- deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti di rilevante importanza, e in generale ogni qualvolta specificamente richiesto dal Comitato Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, l'Organo di Controllo, determinando il relativo compenso;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sui ricorsi avverso il rigetto di domande di ammissione di nuovi associati o i provvedimenti di esclusione;

- deliberare su altri oggetti sottoposti al suo esame, dal Comitato Direttivo o attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla sua competenza.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I Soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da altri soci purché non membri del Comitato Direttivo né dell'Organo di Controllo se nominato; ad ogni Socio potranno essere conferite massimo tre deleghe.

All'Assemblea dei Soci partecipa l'Organo di Controllo se nominato.

E' possibile partecipare alle Assemblee anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché: (i) sia consentito al presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iv) siano indicate le modalità di collegamento. L'assemblea si riterrà svolta nel luogo in

cui sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina per l'occasione chi la presiede.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci; quelle concernenti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 9 - Comitato direttivo

Composizione del Comitato

Il Comitato Direttivo è formato da non meno di 3 (tre) e non più di 9

(nove) membri; la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo è scelta tra i soci persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Comitato Direttivo può riunirsi presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo in Italia; può istituire e delegare una giunta di tre persone per la gestione degli affari correnti e in via d'urgenza per quelli straordinari, permanendo l'obbligo - per questi ultimi - di sottoporre le decisioni alla ratifica del Comitato Direttivo entro i quindici giorni successivi.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i componenti prestano la propria attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge nel suo ambito il Presidente, il Vice Presidente e l'eventuale Presidente onorario, con voto preso a maggioranza del numero dei propri componenti. Se vengono a mancare uno o più componenti gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo se nominato; quelli così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva che provvede a nominare i componenti mancanti.

Venendo meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei componenti, l'intero Comitato Direttivo cessa dall'ufficio; il Presidente dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la ricostituzione del Comitato Direttivo e, nel frattempo, i componenti uscenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria.

Il Comitato Direttivo elegge altresì, anche al di fuori del suo ambito, il Tesoriere e il Segretario con voto preso a maggioranza del numero dei propri componenti, determinandone l'eventuale compenso.

Convocazione

Il Comitato Direttivo si riunisce sempre con unica convocazione almeno una volta a semestre, e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta indicando l'ordine del giorno almeno 2/3 (due terzi) dei componenti o l'Organo di Controllo se nominato.

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Comitato Direttivo viene convocato dall'Organo di Controllo se nominato.

Le convocazioni del Comitato Direttivo sono effettuate mediante avviso spedito con lettera inviata per posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nel caso in cui il convocante ritenga urgente l'adunanza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax e/o posta elettronica, da spedirsi almeno 48 ore prima.

In mancanza di convocazione il Comitato Direttivo si ritiene validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica e l'Organo di Controllo se nominato, il quale ultimo in caso di

assenza deve comunicare di essere stato informato della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti in discussione.

Adunanze e deliberazioni

E' possibile partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché: (i) sia consentito al presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iv) siano indicate le modalità di collegamento. La riunione si riterrà svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le adunanze del Comitato Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente oppure ancora, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano d'età.

Ove non diversamente previsto nel presente Statuto, il Comitato Direttivo delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengano o si allontanino; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

All'Adunanza del Comitato Direttivo partecipa l'Organo di Controllo,

se nominato.

All'adunanza del Comitato Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico scientifico, ove costituito.

Le sedute e le deliberazioni del Comitato Direttivo sono fatte constare dal verbale che trascritto nell'apposito libro verbali del Comitato Direttivo, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Competenze

Al Comitato Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Comitato Direttivo competono le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare sulle questioni che riguardano l'attività dell'Associazione per l'attuazione dello scopo associativo, seguendo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre il progetto di bilancio e il bilancio sociale nei casi previsti dal CTS, nonché le linee di indirizzo annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria, e ogni atto necessario ed opportuno per le assemblee straordinarie;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, ivi compresa la misura della eventuale quota associativa annuale;
- d) deliberare l'accettazione di domande per l'ammissione di nuovi Soci Ordinari;
- e) deliberare l'esclusione dei soci a seguito di una motivata proposta presentata da un membro del Comitato Direttivo;

- f) nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, se costituito, nonché il suo Presidente provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso o di rinuncia per gravi motivi;
- g) stipulare eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessari per l'esecuzione dell'attività, infine attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegare in tutto o in parte l'attuazione;
- h) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea a norma di statuto o di legge;
- i) cambiare, ove lo ritenga opportuno, la sede dell'Associazione che deve comunque rimanere a Roma;
- j) nominare i Soci Onorari dell'Associazione tra le persone che abbiano conseguito particolare prestigio scientifico, ovvero abbiano contribuito significativamente all'Associazione o per attività o per contributo economico.

Il Comitato Direttivo potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti, individualmente, disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 10 - Presidente, Vice Presidente

e Presidente onorario

Competenze

Il Presidente del Comitato Direttivo è il Presidente dell'Associazione, la rappresenta a tutti gli effetti, anche in giudizio. A tale riguardo, avrà il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare

transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso e consequenziale.

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e le adunanze del Comitato Direttivo e di sovrintendere all'esecuzione delle relative deliberazioni.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Il Presidente onorario, ove nominato, pur non avendo la rappresentanza legale dell'Associazione ne è il portavoce, curandone le relazioni istituzionali e, in generale, divulgandone le attività e, con ciò, promuovendone l'immagine.

Art. 11 - Tesoriere

Competenze

Il Tesoriere, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo a tale riguardo, del potere di firma.

Il Tesoriere potrà anche senza specifico mandato del Comitato Direttivo mettere in atto tutte le deliberazioni del Comitato stesso per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'Associazione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e postali, l'investimento e il disinvestimento in titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.

Il Tesoriere dura in carica per lo stesso periodo del Comitato Direttivo salvo dimissioni o revoca, e può essere nuovamente nominato.

Art. 12 - Segretario

Il Segretario, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di coadiuvare il Presidente, il Tesoriere nonché chiunque altro delegato all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo.

Il Segretario partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, curando la predisposizione e la conservazione dei relativi verbali.

Art. 13 - Organo di controllo

L'assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale.

L'Organo di controllo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di Direttore esecutivo.

L'Organo di controllo collegiale o monocratico è nominato, nei casi di cui all'art. 30 del CTS o per volontà dei soci, dall'Assemblea tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze, dura in carica tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e può essere rieletto.

L'organo di controllo collegiale o monocratico svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS;

c) attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;

d) procede in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo, a tal fine, agli amministratori, notizie sull'andamento delle operazioni e su determinati affari;

e) presenta all'Assemblea dei soci una relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

f) provvede, occorrendo e a norma del presente Statuto, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei soci o il Comitato Direttivo, ed a quanto altro previsto di competenza dallo Statuto;

g) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS e ai sensi dell'art. 30, comma 6 del CTS, esercita la revisione legale dei conti.

Si applicano gli artt. 2397 e 2399 c.c..

Art. 14 - Comitato Tecnico Scientifico

Composizione

Il Comitato Direttivo nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico, scelti tra personalità che siano particolarmente motivate a sostenere la missione - sul piano scientifico e di ricerca - dell'Associazione; questi dureranno nella carica per un triennio, anche rinnovabile.

Il Comitato Tecnico Scientifico potrà aggiornare il Comitato Direttivo

con riferimento all'attività di ricerca ed alla destinazione delle erogazioni compiute dall'Associazione ai sensi del presente Statuto.

Art. 15 - Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, secondo le procedure e le regole previste dal presente Statuto; il verbale dovrà essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento:

- a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio secondo le regole e la normativa vigente;
- b) delibera - in caso di liquidazione o di estinzione per qualsiasi causa dell'Associazione o, comunque, in caso di accertata impossibilità a conseguire le finalità indicate nell'art. 3 - sulla devoluzione del patrimonio associativo a favore di altri Ente del Terzo Settore che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

La richiesta del parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Art. 16 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- il libro delle determinazioni dell'Organo di Controllo se nominato.

Ogni Socio ha diritto di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione previa richiesta scritta al Comitato Direttivo.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applica la normativa vigente in materia di enti del terzo settore e le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

F.TO: ALESSANDRA GROPALLO BRUTI LIBERATI

MARIO SCATTONE (NOTAIO)

La presente copia è conforme all'originale documento conservato in atti di questo ufficio e si compone di n. 19 pagine.

Roma, lì 27 marzo 2026